
I Trattati istitutivi

Si pongono al vertice dell'Ordinamento
Giuridico Comunitario

Hanno natura di veri e propri accordi
internazionali fra diversi Stati

Traggono origine alla volontà
congiunta degli Stati Membri

Gli effetti dei Trattati

Immodificabili dagli atti emanati dagli organi comunitari

Producono effetti diretti all'interno dei singoli Stati, quando sono:

- sufficientemente dettagliati

e

- non sono subordinati ad atti interni degli Stati

Gli atti normativi comunitari

Trattato di Amsterdam, art. 249

Il **regolamento** ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

La **direttiva** vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi

Gli atti normativi comunitari

Trattato di Amsterdam, art. 249

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti

I Regolamenti Comunitari

Caratterizzati da:

- ✓ generalità
- ✓ astrattezza
- ✓ validità erga omnes
- ✓ diretta applicabilità all'interno degli Stati membri

Le Direttive

- ✓ Obbligano gli Stati Membri per ciò che riguarda il risultato da raggiungere
- ✓ Gli Stati membri sono liberi nella scelta della forma e dei mezzi
- ✓ Di norma sono applicate ricorrendo a fonti del diritto interno degli Stati membri

Le Direttive dettagliate

Sono direttamente applicabili all'interno Stati membri se:

- ✓ pongono obblighi precisi, senza margini di discrezionalità
- ✓ pongono a carico dei destinatari obblighi negativi
- ✓ creano in capo ai singoli dei diritti chiaramente individuabili

Le Decisioni

Sono atti vincolanti a carattere
individuale obbligatori per:

Stati membri

o

singoli a cui sono rivolte

Le Raccomandazioni

- ✓ Sono rivolte agli Stati membri
- ✓ Contengono un invito a tenere un determinato comportamento
- ✓ Non pongono obblighi di risultato

I Pareri

- ✓ Atti rivolti da un'istituzione comunitaria ad un destinatario
- ✓ Hanno ad oggetto un questione determinata
- ✓ Non sono vincolanti
- ✓ Invito a mantenere un determinato comportamento

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

La Costituzione e le Leggi Costituzionali

La **Costituzione** e le **Leggi Costituzionali** sono fonti gerarchicamente superiori nel nostro ordinamento.

La Costituzione deve formalmente la sua posizione sovraordinata rispetto alle altre leggi dello Stato, alla sua natura di Costituzione rigida.

Infatti per modificarla è previsto uno speciale procedimento detto di revisione costituzionale (art. 138) che è diverso dal normale procedimento di formazione delle leggi.

La Costituzione

E' la carta su cui si fonda tutto l'ordinamento giuridico

Ad essa e a i suoi principi si devono conformare tutte le leggi

In caso di contrasto prevale sempre la Costituzione e la legge incostituzionale viene cancellata dall'ordinamento

La Costituzione può essere modificata solo con una procedura aggravata

Caratteristiche della Costituzione

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è:

SCRITTA, perché consacrata in un documento formale

LUNGA, perché include i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini

RIGIDA, perché non è possibile modificarla con legge ordinaria

VOTATA perché adottata attraverso l'Assemblea Costituente

La Costituzione è un complesso di norme che sono alla base dell'ordinamento della Repubblica.

Queste norme stabiliscono chi debba esercitare il potere ed in che modo.

Non solo stabilisce delle norme, ma fissa anche i principi generali orientando l'interpretazione di altre disposizioni.

Vincola la produzione legislativa e determina l'illegittimità delle disposizioni ad essa contrarie

Le leggi costituzionali (artt. 138-139 Cost.)

In particolare le **Leggi di Revisione Costituzionale** hanno la funzione di modificare la stessa Costituzione.

ciò che le caratterizza è il procedimento di approvazione che richiede una doppia deliberazione di ciascuna delle camere ad intervallo non inferiore a tre mesi e nella seconda deliberazione, alternativamente, una maggioranza qualificata dei due terzi ovvero la maggioranza assoluta e la possibilità di un voto popolare nella forma del referendum.